

**Schema della modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) in relazione al diritto vigente**

| Diritto vigente   | Nuovo   |
|---|---|
| <p><b>Titolo 4: Fornitori di prestazioni</b><br/> <b>Capitolo 1: Autorizzazione</b><br/> <b>Sezione 2: Farmacisti</b></p> | <p><b>Titolo 4: Fornitori di prestazioni</b><br/> <b>Capitolo 1: Autorizzazione</b><br/> <b>Sezione 2: Farmacisti e organizzazioni di farmacisti</b></p>  |
| <p>Art. 40</p>  | <p>Art. 40 (<i>rubrica</i>) Farmacisti</p> <p>Art. 41 (<i>nuovo</i>) Organizzazioni di farmacisti</p> <p>Le organizzazioni di farmacisti sono autorizzate se adempiono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;</li> <li>b. avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;</li> <li>c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 40 capoverso 1 lettera a;</li> <li>d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;</li> <li>e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.</li> </ul> |
| <p><b>Titolo 4: Fornitori di prestazioni</b><br/> <b>Capitolo 1: Autorizzazione</b><br/> <b>Sezione 3: Dentisti</b></p>   | <p><b>Titolo 4: Fornitori di prestazioni</b><br/> <b>Capitolo 1: Autorizzazione</b><br/> <b>Sezione 3: Dentisti e organizzazioni di dentisti</b></p>  |
| <p>Art. 42</p>  | <p>Art. 42 (<i>rubrica</i>) Dentisti</p> <p>Art. 43 (<i>nuovo</i>) Organizzazioni di dentisti</p> <p>Le organizzazioni di dentisti sono autorizzate per le prestazioni ai sensi dell'articolo 31 LAMal se adempiono le seguenti condizioni:</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. essere autorizzate ai sensi della legislazione del Cantone nel quale esercitano la loro attività;</li> <li>b. avere delimitato il loro campo d'attività in relazione al luogo e all'orario degli interventi, alle prestazioni fornite e ai pazienti ai quali forniscono le prestazioni;</li> <li>c. fornire le loro prestazioni facendo ricorso a personale che soddisfa le condizioni dell'articolo 42 lettere a e b;</li> <li>d. disporre delle attrezzature necessarie alla fornitura delle prestazioni;</li> <li>e. dimostrare che adempiono i requisiti di qualità definiti nell'articolo 58g.</li> </ul> |
| <b>Titolo 4: Fornitori di prestazioni</b><br><b>Capitolo 2: Fatturazione</b>   | <b>Titolo 4: Fornitori di prestazioni</b><br><b>Capitolo 2: Fatturazione</b>   |
| Art. 59 cpv. 3 Fatturazione in generale<br><br><sup>3</sup> Per le analisi, la fatturazione al debitore della remunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l'analisi. Le tariffe forfettarie secondo l'articolo 49 della legge rimangono salve. | Art. 59 cpv. 3 Fatturazione in generale<br><br><sup>3</sup> Per le analisi, la fatturazione al debitore della remunerazione è effettuata esclusivamente dal laboratorio che ha eseguito l'analisi. Le tariffe forfettarie secondo gli articoli 43 capoversi 5–5 <sup>quater</sup> e 49 della legge rimangono salve.  |
| <b>Titolo 5: Finanziamento</b><br><b>Capitolo 2: Premi degli assicurati</b><br><b>Sezione 2: Forme particolari d'assicurazione</b>   | <b>Titolo 5: Finanziamento</b><br><b>Capitolo 2: Premi degli assicurati</b><br><b>Sezione 2: Forme particolari d'assicurazione</b>   |
| Art. 100 cpv. 2 b. Adesione e uscita<br><br><sup>2</sup> È sempre possibile passare dall'assicurazione ordinaria a un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni.  | Art. 100 cpv. 2 b. Adesione e uscita<br><br><sup>2</sup> Il passaggio da un'assicurazione senza scelta limitata dei fornitori di prestazioni a un'assicurazione con scelta limitata dei fornitori di prestazioni è possibile in ogni momento.  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Titolo 5: Finanziamento</b><br><b>Capitolo 4: Riduzione dei premi da parte dei Cantoni</b><br><b>Sezione 2: Esecuzione della riduzione dei premi</b>  | <b>Titolo 5: Finanziamento</b><br><b>Capitolo 4: Riduzione dei premi da parte dei Cantoni</b><br><b>Sezione 2: Esecuzione della riduzione dei premi</b>   |
| Art. 106c cpv. 1 Compiti dell'assicuratore<br><br><sup>1</sup> L'assicuratore comunica al Cantone se può attribuire la notifica a un proprio assicurato. | Art. 106c cpv. 1 Compiti dell'assicuratore<br><br><sup>1</sup> L'assicuratore comunica al Cantone se può attribuire la notifica a un proprio assicurato. Comunica inoltre al Cantone il premio approvato e l'importo di compensazione secondo l'articolo 26 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 2015 <sup>1</sup> sulla vigilanza sull'assicurazione malattie. |

**Schema della modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre) in relazione al diritto vigente**

| <b>Diritto vigente</b>   | <b>Nuovo</b>   |
|--|--|
| <b>Titolo 1: Prestazioni</b><br><b>Capitolo 1: Prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceutiche</b><br><b>Sezione 4: Prestazioni farmaceutiche</b> | <b>Titolo 1: Prestazioni</b><br><b>Capitolo 1: Prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceutiche</b><br><b>Sezione 4: Prestazioni farmaceutiche</b>   |
| Art. 4a cpv. 1 ( <i>frase introduttiva</i> )<br><br><sup>1</sup> L'assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni dei farmacisti:           | Art. 4a cpv. 1 ( <i>frase introduttiva</i> )<br><br><sup>1</sup> L'assicurazione assume i costi delle seguenti prestazioni effettuate dai farmacisti autorizzati ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 OAMal o dalle organizzazioni di farmacisti autorizzate ai sensi dell'articolo 41 OAMal. |